

8.4.1 Contributo in conto interessi agli inquilini

Nel corso dell'anno 2011 l'Istituto non ha alienato unità immobiliari provenienti dal patrimonio ex IPOST e dunque non ha concesso contributi in conto interessi agli inquilini.

Nello stesso anno 2011, a seguito di estinzioni anticipate dei mutui agevolati, già erogati in anni precedenti da banche convenzionate, da parte di destinatari del contributo in conto interessi, sono stati reintroitati 22.428 euro.

8.5. Fondi immobiliari pubblici

- "FIP" Fondo Immobili Pubblici, costituito da immobili di tipo strumentale (non residenziale), dislocati sull'intero territorio nazionale ed attualmente occupati prevalentemente dalla pubblica amministrazione.
- Fondo "Patrimonio Uno", promosso dalla controllata Patrimonio dello Stato S.p.A., a ciò autorizzata dal MEF, per il conferimento di immobili misti (in prevalenza a reddito non residenziale e strumentali).

8.5.1. Fondo immobili pubblici (FIP)

8.5.1.1. Disposizioni normative

Si richiama brevemente la normativa in materia:

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004 che ha avviato delle operazioni di costituzione del FIP.
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicati sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004 - *Decreto operazione, decreto di apporto, decreti di trasferimento.*

Il Segretario



- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 304 del 29 dicembre 2004 - *Decreto di chiusura dell'operazione.*
- Decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2005 - *Decreto di indennizzo.*

8.5.1.2. Effetti della costituzione

Con la creazione del FIP, un gruppo di stabili, già di proprietà dello Stato, di altre amministrazioni e degli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP) è stato ceduto al Fondo.

Il Fondo è gestito dalla Investire Immobiliare SGR (società di gestione del risparmio) S.p.A., che ha concesso in locazione l'intero compendio all'Agenzia del Demanio alle condizioni contenute nel Contratto di locazione.

L'Agenzia del Demanio ha assegnato i suddetti immobili all'Ente pubblico già proprietario (divenuto utilizzatore) e la regolamentazione dei rapporti è contenuta nel Disciplinare di assegnazione.

8.5.1.3. Principali novità intervenute nel corso dell'anno 2011

Le linee di attività definite in sede di bilancio preventivo per l'Area Gestione Fondi Immobiliari sono state completamente svolte ed in particolare è stata sviluppata l'attività di studio ed approfondimento tecnico ed amministrativo volta a predisporre le opportune rettifiche ai decreti di individuazione e trasferimento degli immobili.

Nel corso del 2011 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuta vendita a terzi, da parte del FIP, di n. 5 immobili.

Dalla costituzione del FIP sono stati venduti a terzi n. 14 immobili su un totale di 47 di cui l'Istituto è assegnatario.

8.5.1.4. Pagamento canoni e rimborsi

Per l'anno 2011 il MEF, per un totale di 46 immobili detenuti dall'Inps, ha richiesto un canone di locazione determinato dall'Agenzia del Demanio in

62.686.698 euro (comprensivo dell’IVA relativa a 13 immobili alienati a terzi) di cui 35.361.566 euro a carico dell’INPS e 27.325.132 euro a titolo di sussidio dello Stato.

I suddetti importi, tuttavia, non tengono conto degli storni di canone da effettuare sulla base di intese definite con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia del Demanio.

Nel corso dell’anno il MEF ha versato all’Istituto le quote di sussidio dello Stato relative al 2011 per un importo pari ad euro 27.303.194 a fronte di un dovuto di euro 27.293.534 o di una determinazione sulla base dei versamenti effettuati pari ad euro 27.325.132.

Gli importi di canone richiesti dal MEF sono stati pagati in due semestralità nei mesi di maggio e novembre 2011.

Restano inoltre escluse le compensazioni contabili relative a n. 4 immobili.

L’Agenzia del Demanio, infine, non ha corrisposto:

- i fondi destinati ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo sugli immobili del FIP in uso all’INPS, dovuti a partire dal II° semestre 2009;
- la retrocessione dell’indennizzo ricevuto dal FIP, pari al 70% dei canoni percepiti dalle locazioni con terzi, dovuto a partire dal II° semestre 2009.

8.5.2. Fondo “Patrimonio uno”

8.5.2.1. Disposizioni normative

Si richiama brevemente la normativa in materia:

- Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005 pubblicati sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 - *Decreto operazione, Decreto di Apporto, Decreto di Trasferimento*.
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 - *Decreto di chiusura*.

Il Segretario




8.5.2.2. Effetti della costituzione

Con la creazione del Fondo "Patrimonio uno", un gruppo di stabili, già di proprietà dello Stato, di altre Amministrazioni e degli Enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP) è stato ceduto al Fondo.

Il Fondo è gestito dalla BNL Fondi Immobiliari SGR (*società di gestione del risparmio*) S.p.A., che ha concesso in locazione gli immobili individuati nei decreti all'Agenzia del Demanio alle condizioni contenute nel *Contratto di locazione*.

L'Agenzia del Demanio ha assegnato i suddetti immobili all'Ente pubblico già proprietario (divenuto utilizzatore) e la regolamentazione dei rapporti è contenuta nel Disciplinare di assegnazione.

8.5.2.3. Pagamento canoni

Il canone per l'anno 2011 per la sola parte strumentale utilizzata dall'Istituto nello stabile sito in Firenze, Via dei Vecchietti n. 13, è pari ad 242.263 euro di cui 146.811 euro a carico dell'Inps e 95.452 a carico dello Stato.

L'importo richiesto dal MEF è stato pagato in due semestralità nei mesi di maggio e novembre 2011, come previsto dal Disciplinare di assegnazione ed il MEF ha versato all'Istituto le relative quote del sussidio dello Stato.

9. Riferimenti normativi aventi effetti sulle spese per il funzionamento dell'ente

Con riguardo alla tipologia di spese considerata, per l'esercizio 2011, in questa sezione si illustrano le disposizioni normative relative al contenimento delle spese, già vigenti nonché quelle introdotte o rivisitate dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che riverberano i propri effetti su particolari capitoli inseriti tra i "consumi intermedi".

Si riportano di seguito a stralcio le norme richiamate:

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

Articolo 2 (come modificato dall'articolo 8, c. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010)

Comma 593 : contenimento delle spese postali e telefoniche.

Con riferimento alla presente disposizione, è stata effettuata un'azione di contenimento della spesa, che per l'effetto risulta ridotta rispetto all'esercizio 2010.

commi 618 – 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali. Nello specifico, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono eccedere, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2011, la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno se supera il suddetto limite.

Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione

Il Segretario



centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Con riferimento alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2011.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008,

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Articolo 27 - Taglia-carta

comma 1: al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si evidenzia che il risparmio di spesa è stato pari ad euro 1.142.087 (-76,3%), superiore al taglio richiesto dalla norma di riferimento.

Sempre con riferimento alla legge in argomento, la circolare n. 40 del 23/12/2010 del Ministero economia e finanze, contenente riferimenti per l'applicazione del decreto legge n. 78/2010, ha chiarito che "ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010." (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

Si riportano, pertanto, le misure di contenimento ancora vigenti:

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni assistenza specialistica

Comma 1: a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Nell'applicare la norma sono stati esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo come evidenziato nella circolare n. 36/2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si riporta la riduzione operata, a partire dal 2009, in applicazione della norma (30% pari ad euro 420.705) e versata al bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2011.

Comma 5: a decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

Nel prospetto dedicato (Allegato A) si riporta la riduzione operata, a partire dal 2009, in applicazione della norma (50% pari ad euro 435.318) e versata al bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2011.

Comma 7 bis: abrogato dall'art. 35. comma 3, della legge n. 183 del 4

Il Segretario



novembre 2010.

Comma 17: Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa - omissis - sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

L'importo è stato versato entro il 31 marzo 2011.

In applicazione del presente comma, come anticipato, sono stati effettuati i seguenti versamenti imputati rispettivamente ai capitoli 8U1206025 e 8U1206024:

- art. 61, comma 1: euro 420.705,00;
- art. 61, comma 5: euro 435.318,00.

Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

Comma 2: Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia

concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

Comma 3: A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Comma 5: Per le medesime finalità di cui al comma 1 va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

Comma 6: Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre al Ministero dell'economia e delle Finanze.

In applicazione della presente disposizione è stato contabilizzato nel

Il Segretario



capitolo 8U1206027 un importo pari ad euro 43.188.446,00 (Allegato A) così composto:

euro 42.806.641,00, quale versamento effettuato all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione operata sui compensi incentivanti INPS;

euro 381.805,00, quale risparmio, allo stesso titolo, proveniente dalla soppressione dell'IPOST.

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 9, come modificato dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 61, comma 2

Comma 9: fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Per la disposizione sopra riportata non sono risultati importi da versare al bilancio dello Stato.

Legge n. 122 del 30 luglio 2010

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

Articolo 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Comma 3: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile

2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

In applicazione del presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2011, il versamento di euro 52.385,86 imputato al capitolo 8U1206025.

Comma 7: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativi a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Per la disposizione sopra riportata non sono risultati importi da versare al bilancio dello Stato.

Comma 8: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;

In applicazione del presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2011, il versamento di euro 74.791,00 imputato al capitolo 8U1206024.

Il Segretario



Poiché l'importo impegnato è inferiore al limite, l'ulteriore riduzione di spesa costituisce economia per il bilancio dell'Istituto.

Comma 12: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'Istituto, tenuto conto degli obiettivi e dei piani di produzione 2011, nonché del continuo calo di consistenza del personale, ha ritenuto assolutamente necessari stanziamenti per missioni superiori alla prescrizione della norma (50% di quanto speso nel 2009). Ciò è consentito dalla stessa norma, ove prevede che il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di

controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Pertanto con riferimento al presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2011, il versamento di euro 2.060.934,57 imputato al capitolo 8U1206024, in misura inferiore al risparmio di legge. Poiché l'importo rilevato a consuntivo è risultato inferiore al limite, in quanto l'Istituto non ha avuto necessità di avvalersi della deroga, è stato disposto l'impegno sul medesimo capitolo dell'ulteriore somma di euro 3.081.341,55, da versare al bilancio dello Stato. Il maggior risparmio di spesa di euro 278.284,47, costituisce economia per il bilancio dell'Istituto.

Comma 13: A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Anche nel caso del comma in argomento, per effetto dell'incorporazione del personale ex IPOST, è stata ritenuta necessaria una spesa superiore al limite di legge, pertanto, è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2011, il versamento di euro 2.568.440,03 imputato al capitolo 8U1206024, in misura inferiore al risparmio richiesto. Poiché gli importi complessivi rilevati a consuntivo sono risultati inferiori a detto limite, è stato disposto l'impegno dell'ulteriore somma di euro 90.248,81, da versare al bilancio dello Stato. Il maggior risparmio di spesa di euro 1.226.694,75 costituisce economia per il bilancio dell'Istituto.

Comma 14: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in

Il Segretario



essere.

Per quanto riguarda il presente comma, come riportato nella relativa scheda dell'allegato "A" l'Istituto si è avvalso della deroga prevista dalla norma e pertanto non sono risultati importi da versare al bilancio dello Stato.

Omissis

Comma 21: Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'applicazione del presente comma che disciplina il versamento al bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre 2011, delle somme provenienti dalle riduzioni già evidenziate, si fa rinvio ai commenti degli specifici commi.

Articolo 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione di contributi a favore di enti.

Commi 2, 3 e 5:...viene soppresso l'IPOST e le relative funzioni sono trasferite all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. La dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero pari al personale di ruolo in servizio presso l'IPOST.

Commi 9 e 10: Con effetto dalla prima ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati territoriali, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Comma 11: a partire dal 1° luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possono superare l'importo massimo di euro 30,00 a seduta.

Comma 12: A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

La scheda dell'allegato "A" riporta l'azzeramento dei suddetti emolumenti.

Comma 17: Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Articolo 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Comma 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Comma 2: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, omissis, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; ...omissis... La riduzione prevista dal primo

Il Segretario



periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Comma 2-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Comma 3: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Comma 4: I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.